



Numero 28°/2009

D.Lgs 106 in tema di sicurezza sul lavoro e implicazioni per l'attività di Patronato

Il 3 agosto u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n° 106 che è intervenuto a modificare il precedente Decreto Legislativo n° 81 del 2008 in tema di “tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Questo decreto legislativo che si compone di 149 articoli, ha apportato modiche sostanziali a diversi aspetti del precedente decreto ma soprattutto rispecchia un diverso approccio al tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Alcune delle modifiche introdotte vengono ad impattare in maniera a nostro avviso significativa con la nostra attività di patronato ed è su queste modifiche che ci si soffermerà.

Il Decreto è entrato in vigore il 20 agosto.

1) visite preassuntive svolte dal medico competente

L'articolo 26 (che introduce modifiche all'articolo 41 del d.lgs 81) del presente decreto ha abolito il divieto all'effettuazione da parte del datore di lavoro (tramite il medico competente) delle visite in fase di preassunzione. In tal modo la visita “preventiva in fase preassuntiva” viene a coincidere con la visita di idoneità alla mansione specifica.

La norma prevede la possibilità che tali visite preventive in fase preassuntiva possano essere svolte sia ad opera del medico competente che ad opera dei Servizi di prevenzione delle ASL.

Nel caso in cui la visita medica sia effettuata dal medico-competente è previsto che il lavoratore giudicato non-idoneo possa presentare ricorso “entro trenta giorno dalla data di comunicazione del giudizio medesimo” all'organo di vigilanza territorialmente competente.

La norma non definisce, invece, quale sia la struttura alla quale presentare ricorso nel caso in cui la visita preassuntiva sia svolta presso la struttura della ASL:

Stante percorsi diversi a cui è sottesa una diversa metodologia valutativa occorrerà definire i diversi contesti applicativi.

A fronte di questa innovazione normativa appare fondamentale ribadire che il giudizio di idoneità (anche quello espresso in fase preassuntiva) è finalizzato a verificare il possesso da parte del lavoratore delle caratteristiche fisiche a svolgere la mansione e che detta mansione non possa determinare un danno alla salute del lavoratore. E', dunque, chiaro che non devono incidere sulla formulazione del giudizio altri fattori, quali ad esempio: la titolarità dei benefici di cui alla legge 104, la previsione di una maggiore morbilità da quadri patologici non interferenti con il lavoro ecc.

2) visita medica da parte del medico competente dopo una assenza superiore ai 60 giorni consecutivi.

La norma prevede che a seguito di assenza dal lavoro per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni consecutivi, il lavoratore debba essere, prima di riprendere il lavoro, sottoposto a visita medica ad opera del medico competente per verificare la idoneità alla mansione.

Il decreto indica che l'assenza dal lavoro deve essere stata motivata da problemi di salute e dunque l'accertamento da parte del medico competente deve essere effettuato dopo assenza per:

- 1) malattia comune;
- 2) infortunio
- 3) malattia professionale.

Appare evidente che potranno crearsi contrasti fra i giudizi espressi ad opera dei medici degli Istituti Previdenziali e quelli espressi ad opera del medico competente, in quanto lo stesso lavoratore potrà essere giudicato in grado di riprendere il lavoro dopo un infortunio da parte del sanitario dell'INAIL ad esempio e nello stesso momento il medico competente lo riterrà permanentemente o temporaneamente non-idoneo a rioccupare la mansione precedentemente svolta.

Ricordiamo che l'inabilità temporanea assoluta ha come presupposto uno stato di “inabilità assoluta che comporti al lavoratore l'astensione effettiva e concreta dalla sua attività specifica”.

La valutazione medico-legale in ordine alla inabilità temporanea assoluta va espressa con riferimento alla possibilità per il lavoratore infortunato di attendere alla propria mansione e non ad una qualsiasi attività proficua e dunque si tratta di una astensione effettiva e concreta dalla sua specifica attività.

L'impedimento che sostanzia la condizione di inabilità temporanea assoluta, come ricorda il Fucci, prevede oltre alla impossibilità fisica o psichica all'espletamento della specifica attività lavorativa anche la incompatibilità di quest'ultima con esigenze terapeutiche, imposte dalle lesioni patite o anche con concrete esigenze di prevenzione di un maggior danno permanente.

Allora si tratterà di valutare ancora con maggiore attenzione che il giudizio di conclusione della temporanea venga espresso nel momento in cui la lesione abbia raggiunto lo stadio di “stabilizzazione” (quella che con termine generante confusione l'Istituto chiama guarigione), cioè quando non sia possibile prevedere un ulteriore miglioramento e attribuendo al medico-competente il compito di valutare se le condizioni stabilizzate di salute siano compatibili con la ripresa della mansione specifica o se questa debba avvenire a seguito dell'assunzione di specifici provvedimenti di tutela: prescrizioni, modifiche del posto di lavoro, parziale inidoneità ecc.

3) sistema di registrazione degli infortuni INAIL di durata inferiore ai tre giorni

Nell'ambito del SINP (sistema informativo per la prevenzione) sono previsti flussi informativi che devono riguardare gli infortuni “che comportino una assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento”. Il datore di lavoro deve comunicare per via telematica all'INAIL ed all'IPSEMA entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico i dati e le informazioni relativi a questa tipologia di infortuni. Si tratta di una informazione che ha solo fini statistici ed informativi.

4) erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera da parte dell'INAIL

il decreto prevede che l'INAIL intervenga in questo settore delle cure, senza nel contempo indicare la platea e rinviando ad un successivo accordo quadro la definizione delle modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell'INAIL. E' auspicabile che questo nuovo ruolo dell'INAIL possa tradursi in un vantaggio per i lavoratori infortunati e tecnopatici che potranno usufruire delle terapie riabilitative in corso di temporanea.

5) rinvio della valutazione dello stress lavoro correlato

tale obbligo viene rinviato al 1° agosto 2010.

Tutta la documentazione citata può essere richiesta alla Consulenza Medico-Legale Nazionale via e-mail all'indirizzo m.bottazzi@inca.it